

**Studio Legale**  
**Avv. Alessandro VICARIO**  
Via Appia Antica, 301- 81028 Santa Maria a Vico (CE)  
Tel/Fax 0823/808592 - Cell. 345/0740041  
e mail: [alessandro.vicario.avv@gmail.com](mailto:alessandro.vicario.avv@gmail.com)  
pec: [alessandro.vicario@avvocatismcv.it](mailto:alessandro.vicario@avvocatismcv.it)

Ecc.mo CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO (ex art. 100 c.p.a.)

Per Luigi Carfora, nato a Maddaloni (CE) il 20-02-1973, C.F.: CRFLGU73B20E791E e residente in via Napoli n. 23 – 81028 Santa Maria a Vico (CE), rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Vicario, C.F.: VCRLSN76A10A783K, in virtù di procura speciale in calce del presente atto, ed elett.te dom.to presso il suo studio in via Appia Antica n. 301 – 81028 Santa Maria a Vico (CE). Dichiaro di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: [alessandro.vicario@avvocatismcv.it](mailto:alessandro.vicario@avvocatismcv.it) o al numero tel./fax: 0823808592 – appellante

Contro: Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Avv. Sarah Pantanali, nato a Udine il 03-09-1974, cod. fisc. PNTSRH74P43L483D, avente studio in via Arianuova n. 3 – 44121 Ferrara (FE) – Controinteressato;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA INTEGRALE RIFORMA PREVIA SOSPENSIONE

della Sentenza Tar Lazio, Sezione Terza Ter, N. 00861/2023, pubblicata il 17/01/2023, non notificata, resa su ricorso N. 13933/2022 REG.RIC.

NEL GIUDIZIO PER L'ANNULLAMENTO

- del verbale n. 71 del 06 luglio 2022 della Commissione esaminatrice del concorso Referendario di T.A.R. 2021 a 60 posti indetto con il decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 05 febbraio 2021 (in G.U. n. 14 del 19 febbraio 2021) inerente la seduta della commissione nel cui ambito il ricorrente come sopra generalizzato, è stato destinatario di votazione non sufficiente ai fini della ammissione alle prove orali: 35 per la prova di amministrativo; 35 per la prova di privato e purtroppo soltanto 31 per la prova pratica (la prova in scienze delle finanze e diritto finanziario non è stata valutata ai sensi dell'art. 9, co. 5 del bando di concorso);

- dell'atto con il quale in data 21 luglio 2022, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato diffuso l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale in cui appellante non era indicato, nonché di ogni altro atto della Commissione, anche successivo, compresa la graduatoria finale dei vincitori del concorso poi pubblicata, benché si fosse fatta richiesta ben motivata di adeguate misure cautelari, di cui, tuttavia, non si è tenuto conto;

- nonché per la condanna dell'amministrazione resistente a procedere ad una nuova correzione dell'elaborato inerente la prova pratica del ricorrente con nomina di una commissione ad hoc e nel rispetto del principio di imparzialità, alla attribuzione di un valido giudizio di merito e nelle more ed in via cautelare, ad ammettere con riserva lo odierno ricorrente alle prove orali, concluse in data 05-05-2023 (all'uopo si avverte che entro i termini di cui all'art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 sarà presentato contro tale atto, nonché di nomina a referendario TAR dei vincitori del predetto concorso, ricorso straordinario).

Con istanza all'Ill.mo Presidente di voler autorizzare, se ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente appello a tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso.

CENNI DI FATTO E MOTIVI DI APPELLO

Con il ricorso introduttivo, l'odierno appellante - partecipante al concorso, per titoli ed esami, a 60 posti di Referendario di T.A.R. del ruolo della magistratura amministrativa, bandito con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 05-02-2021 – impugnava il relativo elenco degli ammessi alle prove orali, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio il 21 luglio 2022, nella parte in cui egli non vi risultava incluso. Chiedeva così l'annullamento di tale atto e per l'effetto l'accertamento del proprio diritto a sostenere la prova orale, previa nomina di una nuova commissione esaminatrice, per violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, atteso che dalla lettura del verbale n. 71 del 06-07-2022 dei lavori della commissione, che quivi si impugna in ordine alla sola parte del giudizio negativo sulla prova pratica, non offre alcun riscontro di codesti criteri che avrebbero dovuto essere stabiliti, secondo la fonte normativa richiamata, ad una prima riunione della commissione di concorso, di cui però non vi è traccia nell'elenco delle comunicazioni inerenti i lavori della stessa e le date in cui l'organo si è riunito per espletare le sue funzioni. Per di più, tranne i voti dello odierno **appellante**, i voti degli altri concorrenti sono stati oscurati e pertanto, l'appellante non ha potuto apprendere in che percentuale o misura gli altri suoi colleghi che sono stati esaminati nella medesima seduta sono stati respinti o approvati, il tutto in palese contrasto con il principio di trasparenza che, sebbene non implichi la necessità di rivelare i nomi dei candidati, almeno sia consentito di conoscere i loro voti e capire quanti di essi sono stati approvati o bocciati. Si precisa che nelle precedenti tornate concorsuali, queste notizie venivano rilasciate e per di più si comunicava anche quando la commissione si riuniva per fissare i criteri di valutazione, il che deve avvenire prima dello svolgimento delle prove scritte per un elementare principio di giustizia (poiché i candidati devono conoscere nello specifico i criteri con cui i loro elaborati devono essere valutati). La mancanza di una previa conoscenza dei criteri di correzione è tanto più grave per il fatto che il sottoscritto ricorda che il presidente, subito dopo la dettatura della traccia si premurava di fornire indicazioni su come loro, cioè la commissione, volevano che la sentenza venisse redatta e che pertanto sarebbe stato opportuno conoscere ben prima degli scritti onde consentire ai candidati e interessati di ponderare lo studio e la preparazione in convergenza di tali criteri, benché come è noto la sentenza è atto che si presta a forte tasso di discrezionalità di valutazione e interpretazione. Nella detta occasione, il presidente spesso ricordava ai candidati seduti all'Ergife che ogni punto della traccia della sentenza doveva essere motivato e che la stessa traccia si prestava a varie modalità di interpretazione atteso che aveva ad oggetto il controverso rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri si costituiva in giudizio argomentando in maniera labile sulla legittimità dell'operato della Commissione. L'appellante odierno con atto depositato il 30 novembre 2021, avanzava, poi, ricorso per motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva di merito dei vincitori, assumendone l'illegittimità per le medesime doglianze già formulate avverso i precedenti atti della procedura di concorso. La Sezione del Tar Lazio con ordinanza n. 7462/2021 fissava, ai sensi dell'art. 55, co. 10, cod. proc. amm., l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso. 5. All'udienza pubblica dell'8 giugno 2022 la causa veniva trattata e dunque, trattenuta in decisione. Seguiva il rigetto dei ricorsi.

In definitiva, i candidati, attesa la rilevanza della prova di sentenza, non sarebbero stati messi in condizioni di partecipazione coerenti con il principio di trasparenza che la norma sopraccitata del D.P.R. 487/1994 esige. Le regole del gioco e i criteri di valutazione vanno conosciuti prima anziché durante le prove o addirittura in data successiva. Peraltro, dal verbale n. 71 che quivi si impugna v'è un altro elemento che si pone in violazione dell'art. 12 della succitata normativa. Ne è emerso un operato oscuro e contraddittorio della commissione in fatto di fissazione di criteri e modalità di valutazione degli elaborati in evidente contrasto con il surrichiamato decreto. Come si è precisato più sopra, se, da un lato, gli effetti deleteri di questo modus operandi sono stati ridotti in ordine ai temi, in relazione ai quali il ricorrente ha avuto ottimi voti (35 in amministrativo e 35 in privato) con punte buone valutazioni dei membri giudici TAR e del CdS, invece si sono rivelati pregiudizievole

sulla prova pratica per la quale sin da ora si evidenziano profili di eccesso di potere nell'attività discrezionale di valutazione che sono stati ampiamente dimostrati in primo grado.

L'odierno appellante indicava, in una serie di motivazioni, le basi argomentative che dimostravano la evidente illegittimità dell'operato della commissione di concorso. In particolare, la sentenza del TAR è da considerarsi meritoria di annullamento per i seguenti

#### MOTIVI DI DIRITTO

-L'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 prevede: *Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.* Ma dal riscontro degli atti della commissione che sono stati resi noti ciò non è avvenuto. Detti criteri sono stati approvati solo dopo lo svolgimento delle prove scritte, danneggiando i concorrenti ed in particolare l'odierno appellante che ha dovuto portare avanti le prove senza criteri specifici per orientarsi con palese violazione, dunque, da parte della detta commissione di concorso del principio di legalità (non ci si può sottrarre all'osservanza delle norme e non si può pervenire ad una loro interpretatio abrogans per via giurisprudenziale) e del principio che è strettamente correlato di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) da cui poi deriva il principio di trasparenza, che è in effetti la garanzia maggiormente tradita nel caso di specie. La sentenza che qui si impugna, addirittura, finisce per convalidare questa palese violazione, cercando di giustificare tale palese illegittimità sostenendo, in maniera illogica, che ciò che conta è che venga garantita trasparenza dell'operato della P.A. E', infatti, di tutta evidenza che prima ancora che la P.A., prima ancora di essere "trasparente" deve rispettare il dettato legale. Invece, il collegio del TAR Lazio nella decisione che qui si impugna finisce con il rimodellare la gerarchia dei principi costituzionali che presidiano l'operato della P.A., ponendo al primo posto la trasparenza a scapito della legalità nonché del principio di buon andamento ed imparzialità. Un operato solo trasparente ma in contrasto con il dettato legale è la conferma di una evidenza patologica nella dinamica funzionale di codesta P.A., che il collegio del TAR ha, in definitiva, confermato, pur cercando di giustificarla in maniera contraddittoria e palesemente in contrasto con la gerarchia dei valori costituzionali sopra richiamati. Ciò che più conta rilevare è che la sentenza del TAR che qui si impugna ha avallato e dato conferma della violazione commessa dalla commissione di concorso ma al contempo tentando di inserirla, per via interpretativa, in un contesto "illusorio" di legalità sostanziale tanto più che la regola violata e che finisce per travolgere tutto l'operato della commissione assume primaria finalità nel contesto delle garanzie di imparzialità che devono essere riconosciute in sede concorsuale. Perciò, quando il collegio del TAR scrive in sentenza:

*che ciò che conta è che venga garantita la trasparenza nell'espletamento della prova concorsuale, sicché sarà (soltanto) necessario che la determinazione e la verbalizzazione di tali criteri avvenga (al più tardi) prima che si proceda alla correzione delle prove scritte, vale dire in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che essi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.*

Appare palese la evidente illogicità di tale passaggio, prima ancora che il suo contrasto cristallino con il senso di una norma (l'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994), che il collegio ha completamente travisato. L'approvazione dei criteri di correzione è posta a garanzia dei concorrenti e per tal motivo viene disposto che avvenga nella prima seduta della commissione ed in ogni caso prima degli scritti, poiché altrimenti si finisce per tradire la ratio del precetto in discorso, che finisce per garantire la commissione e non i partecipanti al concorso, i quali vengono così costretti ad affrontare le prove nella più totale indecisione senza sapere secondo quali criteri i loro testi saranno sottoposti a correzione. Non si può perciò apprezzare in termini di condivisione il principio che così il collegio vuole imporre e cioè piegando la legalità, la correttezza e il buon andamento della P.A. al principio di trasparenza. Anzi, si può ben dire che, nel caso di specie ad essere "trasparente" è la palese violazione delle

norme da parte della commissione come in via indiretta la sentenza del collegio del TAR Lazio ha finito con il determinare nella sua contraddittoria ed insufficiente motivazione.

Anche l'altro passaggio con cui il collegio ha tentato di salvare il chiaro operato illegittimo della commissione è in se confuso e dimostrativo delle criticità sopra sottolineate quando si afferma che:

*Né può ritenersi che fissazione e pubblicazione di criteri di valutazione sarebbe necessaria al fin di consentire ai candidati di potere meglio affinare la propria preparazione e calibrare le risposte, orientandoli ex ante nello svolgimento delle prove concorsuali.*

Anche in questo passaggio il collegio del TAR finisce con lo stravolgere tradizionali e consolidati principi a base delle garanzie di legalità, buon andamento e imparzialità della P.A. dato che in qualunque prova selettiva nella quale i candidati sono chiamati al confronto delle loro capacità, è di palese rilevanza come essi debbano esser posti tutti nella medesima posizione e senza essere in qualche modo sfavoriti da criteri di giudizio che, se non fissati in via preventiva, finiscono per consentire o favorire comportamenti contra legem delle commissioni di concorso, come è avvenuto in questo caso. Fissare i criteri di giudizio dopo le prove (e non prima) consente a chi è chiamato ad operare la correzione di orientare la medesima secondo binari che i partecipanti al concorso non sono stati posti in grado di apprendere. In altri termini, la ratio della norma, che la sentenza che l'odierno appellante impugna risulta completamente tradita da una *interpretatio abrogans* che favorisce un operato in tutto od in parte oscuro, illegittimo e non trasparente della P.A. Diversamente infatti non avrebbe avuto senso che il legislatore si preoccupasse di fissare nello strumento della legge che i criteri di correzione vanno fissati nella prima seduta della commissione proprio per garantire a tutti i partecipanti di apprendere in che modo i testi così prodotti saranno esaminati. Una norma quindi che si può tranquillamente definire come un principio generale dell'azione della P.A. chiamata ad esaminare gli elaborati dei partecipanti alla sessione degli scritti. Se, invece, passasse il "discorso" della detta sentenza che qui si impugna si dovrebbe giungere alla conclusione che la norma surrichiamata da parte del legislatore sia "sostanzialmente inutile" se passasse il principio per il quale la commissione può (o potrebbe) approvare i criteri di correzione quando vuole purché faccia tutto ciò in maniera trasparente! Come se la trasparenza potesse, in qualche modo, fungere da delega alla legalità che invece deve orientare sempre l'operato della P.A. In definitiva, quindi appare palese la illegittimità dell'operato della commissione di concorso sotto questo profilo come la sentenza del collegio ha dimostrato con la palese ammissione della violazione da parte della commissione di una norma fondamentale a garanzia dei diritti dei partecipanti ai concorsi pubblici. La giurisprudenza più volte ha evidenziato la necessità che il detto principio di legalità sia osservato in tutte le sue forme nei concorsi pubblici. In particolare, si veda Cass. Civ., sez. Unite, ordinanza n. 12640/2019, secondo cui: Nel contesto di ogni procedimento concorsuale, l'amministrazione è tenuta ad osservare i principi di legalità, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde anche l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del comportamento che abbia ingenerato nella parte incolpevole un legittimo affidamento. Sulla essenzialità di detta norma si è detto sopra, così come si è dimostrato come il collegio TAR ha confermato che la violazione della norma è avvenuta ma abbia cercato, in maniera discutibile e controversa, di fornire di essa una *interpretatio abrogans* che se dovesse passare ulteriormente come precedente potrebbe creare danni di notevole entità non solo ai partecipanti alle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ma alla stessa amministrazione che scontrerebbe gli effetti di un operato illegittimo sulla propria efficienza operativa. Né si presta ad essere inquadrato nella logica della comprensione il perché il collegio nella sentenza che quivi si appella abbia con affermazione avente portata confessoria proceduto alla elencazione dei criteri approvati dalla commissione in violazione della normativa surrichiamata dimostrando ancora di più la sua intenzione di procedere ad una *interpretatio abrogans* della stessa disciplina (unica modalità peraltro per salvare l'operato della commissione dalla condizione di palese illegittimità in cui si è precipitata). La violazione sopra descritta

è strettamente connessa alla violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., che sono diretta derivazione di principi costituzionali e che presidiano l'operato della P.A. in tutti i suoi risvolti ed a nulla rilevando interpretazioni aberranti del dettato normativo come quella sopra descritta.

-Una volta chiarito, al paragrafo precedente, che la commissione di concorso ha violato una norma essenziale a presidio della legalità della procedura selettiva, pare opportuno spostare l'attenzione su un altro passaggio della sentenza che quivi si impugna e che denota ulteriormente l'illegittimità dell'operato della commissione medesima. Sostiene infatti il collegio, con motivazione palesemente illogica e contraddittoria, che:

*costituisce ius receptum il principio secondo cui il voto numerico attribuito dalla Commissione esaminatrice alle prove di un concorso pubblico sia in grado di esprimere e di sintetizzare il giudizio tecnico - discrezionale espresso dalla Commissione stessa, contenendo in sé una sufficiente motivazione ed idonea, oltre a soddisfare il principio di economicità.*

In primis, non esiste alcun ius receptum poiché affermare che il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico è ed equivale a sostenere una contraddizione in termini. Nel caso di specie non vi è giudizio, ma solo un numero che di un giudizio dovrebbe essere la risultante, ma manca completamente la motivazione e cosa ancora più grave il percorso logico-argomentativo seguito. Questi aspetti sono stati già esaminati nel ricorso delle prime cure (a cui si rimanda). Tanto più che questa mancanza emerge in maniera chiara nello stesso voto numerico, che tradisce la contraddittorietà in cui è precipitata la commissione e che ora sarà dimostrato in maniera più precisa prendendo come spunto i controversi passi della sentenza del TAR Lazio che si impugna. L'atto parte, infatti, da una premessa errata con la citazione di una sentenza dell'adunanza plenaria del consiglio di Stato, la famosa sentenza n. 7/2017, la quale, contrariamente ed erroneamente considerato dal collegio, non attesta affatto la "sufficienza del voto numerico". Infatti, è di tutta evidenza come gli autorevoli magistrati del consiglio di stato conoscano bene la differenza tra l'esito di un iter logico e l'iter logico in quanto tale. Nel caso di specie, è presente solo il primo, ma non il secondo. Quest'ultimo si apprezza solo se vi è il primo elemento citato od un suo equipollente che potrebbe essere rappresentato dalla delineazione di criteri di massima. Ebbene, più sopra si è dimostrato che la commissione abbia violato la regola fondamentale che gli imponeva di approvare i detti criteri prima delle prove scritte e non dopo, contravvenendo in modo palese al principio di imparzialità. Quale garanzia o immagine di imparzialità può dare un consesso che approva criteri operativi dopo che sono state svolte le fasi in cui quei criteri dovevano essere applicati e conosciuti dai partecipanti? A conferma che il discorso condotto dalla sentenza che qui si impugna presenti criticità sotto il profilo logico si apprezza anche per l'aver ripreso un passo di quella famosa decisione della plenaria e che qui si riporta:

*una prefissazione da parte della Commissione dei criteri di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto da cui desumere con evidenza, graduazione e omogeneità di valutazioni effettuate con l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.*

Ebbene tutto ciò nell'operato della commissione di concorso non è stato mai presente. La plenaria parla infatti di "prefissazione" e come visto sopra, i criteri non sono stati prefissati prima delle prove, come lo stesso TAR Lazio nella citata sentenza ha addirittura confermato (sebbene cercando di interpretare tale fatto gravissimo come parte di un operato legittimo, il che già di per se controverso poiché la giurisprudenza interpreta e non può essere creativa facendo dire al legislatore ciò che il legislatore chiaramente non ha detto). Inoltre, anche se si volesse sostenere (ma sarebbe tale affermazione in contrasto con il principio di legalità) che detti criteri sarebbero potuti intervenire successivamente alle prove (ma per fortuna di tutti, il legislatore ha affermato il contrario), detti criteri dovevano essere non generici ma esaustivi e consentire di effettuare una valutazione rispondente a criteri logico-argomentativi. I criteri elencati nella sentenza che si impugna sono infatti alquanto

generici e si prestano a qualsiasi tipo di esito, sia esso positivo o negativo. Con criteri così generici, quindi, si potrebbe arrivare a giustificare sia una ammissione che una bocciatura, ma senza che ciò traspaia in maniera palese dal punto di vista logico. Quindi, come sostenuto dalla plenaria del 2017, se si vuole ritenere che nella motivazione del giudizio della commissione, un numero possa dirsi equipollente di una valutazione, allora del detto numero deve risultare il collegamento a criteri specifici e non generici, altrimenti verrebbe tradito quel che emerge dalla citata plenaria, la quale comunque ha tentato di giustificare un operato oscuro della P.A., in quanto, checché se ne dica, un giudizio espresso solo da un numero e non collegato ad un contesto specifico si presta a giustificare, come detto sopra, qualsiasi tipo di giudizio. E ciò appare palese anche per la parte che è seguita della sentenza che si impugna, laddove l'odierno appellante aveva in primo grado dimostrato che il giudizio sulla prova pratica, tutto appiattito sullo stesso numero, mentre i giudizi (positivi) sulle due prove che precedevano (le prove teoriche, una delle quali di diritto amministrativo) erano apparsi differenziati, denotava ciò che sopra si è indicato: una situazione di palese eccesso di potere. Come si può sostenere che una persona sia preparata sul diritto amministrativo sostanziale (come nel caso dell'odierno appellante) e nel stesso tipo di contesto ritenerla impreparata sul diritto processuale? Nel caso di specie, infatti, la prova pratica appariva basata sulla motivazione di un certo esito in ordine al quale la commissione aveva dato ampia libertà, ma che doveva apparire motivato in tutte le sue parti. Poiché è noto che nello schema della sentenza si collocano le conoscenze di diritto sostanziale, si può dedurre una palese contraddittorietà nella detta valutazione. Si deve tenere presente che il regolamento di disciplina del concorso TAR prevede che per proseguire nella correzione il candidato deve avere almeno 35/50. Quindi, in teoria sarebbe possibile, in una votazione da 0 a 10, avere una valutazione di sufficienza, ad esempio, 30, ma non sufficiente per andare avanti nella correzione. Invece, nel caso che ci occupa, tutti i commissari sono parsi d'accordo nel concedere un 4 che è un voto di cristallina insufficienza su "contenuti sostanziali" nello schema della sentenza rispetto ai quali prima avevano affermato invece una votazione di sufficienza tale da proseguire nella correzione (ovvero, 35/50). Delle due l'una quindi: o il candidato è preparato sul diritto sostanziale e allora anche nell'esame dei contenuti sostanziali di sentenza si doveva confermare un voto almeno di sufficienza (ad esempio, un 30/50) oppure è impreparato su entrambi i settori. Qui, invece, abbiamo una votazione contraddittoria poiché si è affermato che il candidato è da dirsi preparato sul diritto sostanziale ma impreparato sulla sentenza che accoglie gli stessi contenuti sostanziali! Il collegio avrebbe potuto, ad esempio, riconoscere un voto di sufficienza inferiore ai 35/50 per potere andare avanti nella correzione e nessun eccesso di potere sarebbe stato rilevato. Invece, con voti bassi non soltanto è stato impedito al candidato di andare avanti nella correzione della prova di diritto tributario ma è stato fatto passare il principio che si può essere preparati e impreparati al tempo stesso nella medesima materia. Si deve infatti, considerare che i criteri di correzione, pur essendo estremamente generici, non possono prestarsi alle valutazioni dotate di contraddittorietà interna come in questo caso. Altrimenti, la loro criticità appare ancora più lapalissiana, tanto più come in questo caso, essendo stati approvati solo dopo le prove scritte, impedendo al candidato di orientarsi come era suo diritto sulla base del dettato legale. Dato che la sentenza presuppone un contenuto che si presta a valutazioni contrastanti, sarebbe stato logico attendersi che criteri di valutazione, sia pure estremamente generici, fossero stati approvati ben prima degli scritti e non lasciare il concorsista alla mercè di esiti indefinibili e proprio perché approvati solo in seguito alle prove scritte, strutturati con una tale genericità da prestarsi alla giustificazione di qualsiasi esito (come è purtroppo avvenuto). In tal caso però con un esito in sé estremamente contraddittorio ed immotivato che permette di concludere per l'esistenza di una palese situazione di eccesso di potere. In definitiva, con criteri così generici si può arrivare a giustificare tutto e il contrario di tutto se il termine di rapporto finale è un numero che sia esso positivo o negativo, dovrebbe dimostrare rispetto o meno dei detti criteri, ma senza alcuna possibilità di confutare la legittimità dell'attività di valutazione. Con un sistema di questo tipo, blindato nelle sue estrinsecazioni, appare impossibile lo stesso esercizio dei diritti di difesa. In questo caso, tuttavia, proprio il punteggio numerico della prova scritta secondo quanto sopra spiegato, dimostra che la commissione sia caduta in una palese situazione di eccesso di potere.

**Studio Legale**  
**Avv. Alessandro VICARIO**  
Via Appia Antica, 301- 81028 Santa Maria a Vico (CE)  
Tel/Fax 0823/808592 - Cell. 345/0740041  
e mail: alessandro.vicario.avv@gmail.com  
pec: alessandro.vicario@avvocatismcv.it

In ultimo, si tenga conto di una considerazione di carattere generale: in questo caso, la commissione ha come detto approvato i criteri di correzione solo dopo lo svolgimento degli scritti. Sebbene prima di tale momento, i commissari non avevano ancora letto gli elaborati dei candidati, è pur vero però che nella “quattro giorni di concorso” avevano potuto capire la “risposta” generale dei candidati alle tracce. Ciò rende ancora più grave i profili critici sopra descritti. Con scelta consapevole, quindi, i commissari hanno approvato solo dopo suddetti scritti i criteri di valutazione dimostrando con ciò di avere tenuto un atteggiamento non imparziale. Nulla, si badi bene, avrebbe impedito ad essi di approvare i criteri prima delle prove scritte, ma così facendo, forse, si sarebbero preclusi una certa “scioltezza” di valutazioni. In tal modo, però, hanno privato non solo l’appellante ma anche tutti i partecipanti al concorso di una garanzia fondamentale prevista dalla legge. La illegittimità di cui sopra si apprezzerà ancora di più calando la vicenda entro i confini sostanziali della sentenza della plenaria del 2017. In effetti, se da un lato si sostiene che la prefissazione dei criteri sia sufficiente per sostenere anche la semplice sussistenza di un voto numerico, dall’altro non si può non pretendere che detti criteri appaiano in termini abbastanza dettagliati non solo nella formulazione ma anche nei contenuti. Altrimenti, come è emerso sopra, risulta evidente come certe valutazioni numeriche nell’ambito della stessa procedura risultino, infine, tra loro in palese contraddizione dimostrando l’esistenza di una situazione di eccesso di potere.

#### RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente appello secondo le modalità per pubblici proclami. Ai sensi dell’art. 41 comma 4 cpa si specifica che le ragioni per le quali sarebbe particolarmente difficile la notifica nelle forme ordinarie è connessa, tra l’altro, oltre che all’elevato numero delle persone vincitrici inserite nella graduatoria dei vincitori, tutti magistrati e quindi non più in possesso di indirizzi PEC privati o di professionisti ed alla conseguente difficoltà di individuazione degli effettivi e definitivi destinatari delle risorse non essendo noto se, medio tempore, tale graduatoria ha subito modificazioni a seguito di eventuali ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali proposti da emittenti escluse, ovvero a seguito di eventuali provvedimenti di autotutela da parte dell’amministrazione tali da determinare una modifica del suddetto elenco, allegato agli atti del fascicolo di primo grado.

Si chiede quindi l’accoglimento dell’istanza con cortese indicazione delle modalità di notifica ex art. 49 comma 3° c.p.a. e 95 c.p.a.

Alla luce delle considerazioni svolte, in fatto ed in diritto, parte appellante, ut supra rappresentata e difesa, impugna innanzi al Consiglio di Stato la Sentenza del Tar Lazio, Sezione Terza Ter, N. 00861/2023, pubblicata il 17/01/2023, non notificata, resa su ricorso N. 13933/2022 REG.RIC. e pertanto

#### CHIEDE

all’Ecc.mo Consiglio di Stato in accoglimento del presente ricorso in appello di riformare l’appellata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma n. 00861/2023, emessa nel giudizio avente n. R.G. 13933/2022 (Reg. Ric.), resa in giudizio all’esito di udienza pubblica e accertata la sussistenza dei presupposti, fissata l’udienza di discussione, così disporre:

annullare e dichiarare nulli e/o inefficaci i provvedimenti impugnati con le conseguenze che ne discendono, compresa l’annullabilità della graduatoria della procedura concorsuale, la condanna dell’Amministrazione alla ripetizione delle procedure di correzione dell’elaborato della prova pratica come richiesto nonché di disporre in caso di esito favorevole di quest’ultima anche la correzione dell’elaborato di scienza delle finanze e diritto finanziario che non è stato mai corretto o esaminato, attribuzione di voti di merito necessari e all’eventuale espletamento delle prove orali del ricorrente e, per l’effetto, alla rettifica di graduatoria e riconoscere all’odierno appellante i danni subiti nella misura ritenuta opportuna ed equa e condannare la P.A. al pagamento dei medesimi.

**Studio Legale**  
**Avv. Alessandro VICARIO**  
Via Appia Antica, 301- 81028 Santa Maria a Vico (CE)  
Tel/Fax 0823/808592 - Cell. 345/0740041  
e mail: alessandro.vicario.avv@gmail.com  
pec: alessandro.vicario@avvocatismcv.it

Con riserva di ulteriori produzioni documentali e in ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, co. 6, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente processo è esente dal contributo unificato ai sensi degli artt. 13, c. 3 e 6-bis e 9, c. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, trattandosi di contenzioso in materia di rapporto di pubblico impiego, in cui il reddito dell'istante non supera i limiti di cui al citato art. 9, comma 1-bis e in particolare non è superiore a 35.240,04 come da dichiarazione che si allega al presente atto.

Si allega:

- Sentenza del TAR Lazio appellata
- Dichiarazione di esenzione del contributo unificato

Santa Maria a Vico, 17-07-2023

AVV. ALESSANDRO VICARIO